ALLEGATO N.1 ALLA CONVENZIONE

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO AI PENSIONATI

1. ACCESSO ALLE PROCEDURE TELEMATICHE

Lo scambio delle informazioni tra l'INPS e gli Enti finanziari sottoscrittori della convenzione (Enti convenzionati) avviene attraverso una procedura telematica le cui caratteristiche tecniche – improntate a criteri di massima sicurezza - sono indicate nel sito internet dell'INPS.

La procedura telematica prevede due diverse modalità di accesso:

a. Modalità di accesso WEB SERVICES per le grandi utenze;
b. Modalità di accesso WEB APPLICATION tramite PIN individuali per gli Enti che richiedono un numero limitato di utenze.

Gli Enti convenzionati, in relazione alla modalità di accesso scelta, debbono osservare la seguente procedura (da attivare contestualmente alla firma della convenzione e del presente allegato).

In caso di richiesta di abilitazione all'accesso WEB SERVICES l'Ente convenzionato, contestualmente alla firma della Convenzione, deve presentare il modello CQ 01 sottoscritto dal legale rappresentante.

In caso di richiesta di abilitazione all'accesso WEB APPLICATION, l'Ente convenzionato deve presentare, contestualmente alla firma della Convenzione, i seguenti modelli:
- il modello CQ 02 sottoscritto dal legale rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento, indicando l'eventuale soggetto delegato al ritiro dei codici PIN (massimo 15 per società);
- i modelli individuali CQ 03 sottoscritti da parte di ogni funzionario dell'Ente convenzionato da abilitare, con allegata copia del documento di riconoscimento.

Per chiarimenti sulle modalità di rilascio dei codici i PIN è possibile contattare la Direzione Centrale Prestazioni ai numeri 06 59054407/3104. I codici Pin saranno consegnati, in busta chiusa, al soggetto delegato al ritiro che ne rilascerà attestato per ricevuta.

In entrambe le modalità di accesso gli Enti convenzionati si impegnano a consentire l'accesso ai servizi telematici solo a soggetti in rapporto di lavoro subordinato con gli Enti medesimi.

L'Ente convenzionato che ha chiesto l'abilitazione WEB APPLICATION si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale Prestazioni via e-mail all'indirizzo

“CessioneQuinto@inps.it” (Oggetto: Ente Convenzionato-Revoca autorizzazione codice PIN) i soggetti, già abilitati, ai quali deve essere revocato l’accesso. L’INPS si impegna a revocare tempestivamente l’abilitazione dandone conferma al richiedente via e-mail.

2. RESPONSABILITA’ DELL’ENTE CONVENZIONATO

L’Ente convenzionato assume su di sé ogni responsabilità conseguente all’uso, anche improprio, delle procedure informatiche manlevando esplicitamente l’INPS.

L’Ente convenzionato è tenuto a verificare l’identità del pensionato richiedente il finanziamento e ad inoltrare alla sede territorialmente competente, una volta avviata la procedura telematica di notifica del piano, tutta la documentazione attestante il consenso dello stesso alla comunicazione da parte dell’INPS dei dati personali correlati alla concessione del finanziamento. L’Ente convenzionato è tenuto ad inoltrare l’atto di mandato sottoscritto dal pensionato e la fotocopia del documento di riconoscimento.

3. REGOLAZIONE FINANZIARIA

Il rappresentante legale deve sottoscrivere, all’atto della stipula della convenzione, il modello (all. 2) per l’indicazione delle coordinate bancarie, compreso il codice IBAN, cui fare affluire le rimesse da parte dell’INPS per le somme trattenute mensilmente ai pensionati.
Per gli Enti convenzionati già accreditati dovranno essere riportate le medesime coordinate bancarie sulle quali gli stessi Enti hanno operato sino alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Le trattenute mensili da parte dell’INPS sono subordinate alla dimostrazione da parte dell’Ente di avere sottoscritto la polizza assicurativa.

4. STIPULA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.

L’articolo 10 della Convenzione prevede, per la copertura rischio premorienza, l’attivazione del fondo di garanzia INPDAP o l’utilizzo di primarie compagnie assicuratrici. Nel secondo caso le Banche/Intermediari finanziari dovranno, comunque presentare condizioni contrattuali omologhe rispetto a quelle praticate dal Fondo INPDAP.

Sono attive due modalità di pagamento dell’importo relativo alla copertura assicurativa del rischio premorienza a carico del Fondo credito Inpdap:

1. Modalità provvisoria – Questa modalità potrà essere usata nel periodo transitorio precedente alla attivazione delle procedure telematiche da parte degli Enti convenzionati.

I versamenti vanno effettuati sul Conto Corrente Postale aperto da INPDAP con le seguenti coordinate:

IBAN	IT 28 H 07601 03200 000084379544
ABI	07601
CAB	03200
CIN	H
Conto corrente	000084379544
Intestatario	INPDAP - Fondo Rischi Pensionati

I versamenti vanno effettuati:
- esclusivamente mediante bonifico bancario.
- un versamento distinto per ciascun finanziamento erogato.
- versamento da effettuare entro le ore 24:00 del giorno lavorativo **antecedente** il primo giorno del mese di inizio ammortamento del finanziamento notificato all'INPS.

In caso di ritardato accredito dell'importo, la copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data dell'accredito dell'importo richiesto da INPDAP.

- **Causale del versamento (descrizione operazione)**

Obbligatoriamente così indicata nelle prime 39 posizioni allineate a sinistra della causale del versamento:

Posizione	**Numero caratteri**	**Contenuto**
1 a 4	4	INPS
5 a 15	11	Codice Fiscale Finanziaria
16 a 31	16	Codice Fiscale Beneficiario
32 a 39	8	Data **stipula** contratto in formato: **aaaammgg**

2. Modalità a regime – Questa modalità potrà essere usata nel periodo successivo alla attivazione delle procedure telematiche da parte degli Enti convenzionati.

I versamenti vanno effettuati sul Conto Corrente Postale aperto da INPDAP con le seguenti coordinate:

IBAN	IT 28 H 07601 03200 000084379544
ABI	07601
CAB	03200
CIN	H
Conto corrente	000084379544
Intestatario	INPDAP - Fondo Rischi Pensionati

I versamenti vanno effettuati:

- esclusivamente mediante bonifico bancario.
- un versamento distinto per ciascun finanziamento erogato.
- versamento da effettuare entro le ore 24:00 del giorno lavorativo **antecedente** il primo giorno del mese di inizio ammortamento del finanziamento notificato all'INPS.

In caso di ritardato accredito dell'importo, la copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 00:01 del giorno successivo alla data dell'accredito dell'importo richiesto da INPDAP.

Obbligatoriamente così indicata nelle prime 26 posizioni allineate a sinistra della causale del versamento:

Posizione	Numero caratteri	Contenuto
1 a 11	11	Codice Fiscale INPS
12 a 26	15	Numero piano ammortamento assegnato da INPS

La causale del versamento sarà restituita in OUTPUT dalla procedura informatica dell'INPS successivamente alla notifica del piano.

In caso di decesso del pensionato l'Ente finanziario è tenuto a rimborsare all'INPS le quote di cessione del quinto della pensione versate dopo la data dell'evento. Tale rimborso viene effettuato in compensazione sul primo flusso utile mensile di trasmissione delle quote.
Nel caso di copertura del rischio di premorienza a carico del fondo credito INPDAP se la compensazione tramite i flussi mensili non può essere effettuata per incapienza il rimborso parziale del premio di copertura da INPDAP alla finanziaria viene stornato a favore di INPS per le quote non dovute.

Ai sensi del Decreto Legislativo n.385/93 e successive modificazioni ed integrazioni l'Ente convenzionato che opta per l'assicurazione del rischio premorienza a carico del Fondo credito Inpdap deve rilasciare al pensionato il modello CQ04 debitamente compilato.

5. RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La titolarità dei dati personali trattati in attuazione della presente convenzione rimane invariata in capo all'Inps, mentre gli Enti convenzionati sono designati responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del d. lgs. n. 196/2003 per i dati oggetto di consultazione.

A tal fine gli stessi comunicheranno per atto scritto i nominativi dei rispettivi responsabili del trattamento e avranno cura di designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. n. 196/2003 e di impartire loro le necessarie istruzioni per un corretto svolgimento delle operazioni di trattamento, che, comunque, dovranno avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, completezza, non eccedenza, pertinenza, e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite ammettendo alla consultazione soltanto il personale a tal fine autorizzato. E' fatto divieto espresso agli Enti finanziari di utilizzare le informazioni assunte per mezzo della convenzione per fini diversi da quelli previsti in convenzione e consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati. Gli stessi verificheranno, altresì, che i dati non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti se non per le finalità previste nella medesima convenzione.

Sottoscritto per accettazione

Roma, ……